

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2078

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCIFREDI, RUSSO CARLO, MELLONI e GUERRIERI FILIPPO**

*Annunziata il 10 luglio 1951*

Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come vi è noto, la legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nelle cosiddette « zone depresse » dell'Italia settentrionale e centrale, sta entrando in fase di attuazione, ed è stato già approvato dal competente Comitato dei ministri un piano organico di lavori per il primo triennio (1° luglio 1950-30 giugno 1953), cui urge dare inizio, già essendosi nel secondo anno del triennio medesimo.

Senonché si sono nel frattempo rilevate alcune lacune della legge, che ne rendono meno facile l'applicazione, mentre da più parti sono state prospettate istanze tendenti a rendere più efficiente e suscettibile di migliori risultati utili la legge stessa, pur senza sconvolgerne il sistema e senza arrecare alcun maggiore onere al bilancio dello Stato.

A colmare tali lacune, a soddisfare tali voti, tende la proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame.

Una prima necessità di interpretazione o di integrazione nasce in relazione all'articolo 2 della legge, di cui non occorre sottolineare l'importanza essenziale nel quadro del sistema. È chiaro che, per il buon funzionamento della legge, in tutti i piccoli co-

muni delle zone depresse del Centro-Nord l'esecuzione dei lavori consentiti dalle provvidenze in parola sarà possibile soltanto se si farà applicazione del citato articolo 2, coll'assunzione della relativa spesa a carico dello Stato, giacché altrimenti quei comuni non potrebbero fruire delle provvidenze stesse, non essendo in grado né di fornire le garanzie necessarie per la stipulazione di un mutuo, né di assumere a loro carico, colle modalità della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, le elevate quote di rimborso che essa prevede.

Non è inutile aggiungere, a questo proposito:

a) sotto il profilo finanziario, che l'impostazione accennata non è in alcun modo fonte di maggiore aggravio per lo Stato, giacché nel sistema stesso della legge 3 agosto 1949, n. 589, è espressamente previsto (articoli 13 e 20) che nei minori comuni da qualificarsi zona depressa (e qui la qualificazione è presupposto di applicazione della legge) lo Stato assume a suo carico la garanzia del rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle quote di interessi ed ammortamento gravanti sul comune, quote che, in linea di

fatto, vengono a gravare così direttamente sullo Stato, date le ben note condizioni di bilancio dei comuni in questione;

b) sotto il profilo amministrativo, che l'intricato meccanismo della legge n. 589 ha suscitato nella sua applicazione tanti inconvenienti e tante lagnanze, che legare ad esso anche l'effettuazione dei lavori straordinari nelle zone depresse significherebbe ritardarla in modo intollerabile.

In relazione dunque a tale articolo 2 è sorto un motivo di incertezza, che è indispensabile eliminare.

Si prospetta infatti il dubbio se la potestà di assumere a totale o parziale carico dello Stato la costruzione di nuove strade sussista o meno per strade per le quali l'una o l'altra disposizione di legge preveda un contributo a carico dello Stato.

Sono ovvi i motivi per cui il dubbio deve essere positivamente risolto. Non si comprenderebbe infatti per quale ragione potrebbe lo Stato assumere a totale suo carico, nelle zone depresse, la costruzione di una strada per cui nel resto del territorio nazionale non può in alcun modo concorrere, mentre gli sarebbe interdetto fare altrettanto per strade che nel restante territorio dello Stato possono costruirsi con un suo contributo in più o meno larga misura. Ad elidere il dubbio, nel senso che la logica esige, provvede l'articolo 1 dello schema allegato.

La citata legge n. 647 ha poi una lacuna, sempre in relazione all'articolo 2, in quanto non prevede le modalità attraverso le quali possa essere operata, da parte dello Stato, l'assunzione a totale o parziale suo carico della costruzione o della sistemazione delle strade ivi previste. Si provvede a colmare la lacuna coll'articolo 2 della proposta allegata, che sembra ai proponenti inquadarsi armonicamente nel sistema della legge che viene ad integrare.

Coll'articolo 3 della proposta si tende poi a soddisfare il voto, da tante parti formulato, perché l'effettuazione delle opere possa essere affidata direttamente alle amministrazioni comunali o provinciali interessate, anche per l'eventuale effettuazione in economia. Si ritiene opportuno ammettere questa forma di esecuzione dell'opera sia per non gravare di nuovi compiti gli uffici provinciali del Genio civile, già tanto oberati di lavoro, sia per consentire forme più rapide e produttive di

esecuzione dei lavori, permettendo così, secondo le previsioni dei sottoscritti proponenti, realizzazione di economie e conseguente effettuazione di un maggior numero di lavori, fermo restando l'importo della spesa a carico dello Stato. Naturalmente questo affidamento diretto dell'opera è subordinato al possesso, da parte dell'amministrazione interessata, di una adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa; e poiché è risaputo che essa manca nei piccoli comuni di montagna, che sono i maggiori beneficiari delle provvidenze della legge, si prevede che, col consenso delle amministrazioni comunali, l'effettuazione delle opere di interesse di comuni possa essere affidata alle amministrazioni provinciali che lo richiedano. Si mette così a profitto l'attrezzatura degli uffici tecnici delle amministrazioni provinciali, che è generalmente assai efficiente, e si rendono possibili quelle forme più snelle di esecuzione dei lavori, di cui già si è fatta parola.

L'articolo 4 della proposta tende a precisare le modalità attraverso le quali, nelle ipotesi previste dall'articolo precedente, le amministrazioni comunali e provinciali, che effettuino i lavori, vengono ad incassarne l'importo, nella totalità o nella parte che lo Stato ha assunto a suo carico. Tali modalità sono studiate in modo da assicurare al tempo stesso la buona esecuzione dei lavori, che deve essere accertata dal Genio civile, e il graduale sollecito pagamento sulla base degli stati di avanzamento. A questo riguardo è stata presa a modello la procedura disciplinata dal regio decreto 16 giugno 1904, n. 445, che regola la corresponsione dei sussidi corrisposti dallo Stato a comuni e consorzi in base all'articolo 321 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F: procedura che una lunga esperienza dimostra idonea allo scopo.

Coll'articolo 5 della proposta, infine, si tende a snellire ulteriormente l'effettuazione dei lavori, attribuendo ai Provveditorati alle opere pubbliche le determinazioni in merito ai lavori.

Noi riteniamo che le norme così proposte possano riuscire utili a far diventare maggiormente operante la legge che esse integrano, rendendo più agevole e più rapida l'esecuzione dei lavori tanto necessari alle zone depresse e tanto attesi da quelle popolazioni. Con questo intento, onorevoli colleghi, noi le raccomandiamo, fiduciosi, al vostro suffragio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito dal seguente:

« Per le opere riguardanti la viabilità ordinaria non statale, da eseguirsi a sensi dell'articolo 1, lo Stato potrà assumere a totale o parziale suo carico la spesa di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato. Potrà inoltre assumere a totale o parziale suo carico la costruzione di nuove strade »

## ART. 2.

Spetta al Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, deliberare l'assunzione a totale o parziale carico dello Stato delle opere contemplate dall'articolo 2 della legge stessa.

La deliberazione del Comitato è adottata su domanda diretta al Ministero dei lavori pubblici dagli enti locali interessati. Quando il Comitato decida l'assunzione a carico parziale dello Stato, la sua deliberazione fissa la quota percentuale del concorso dello Stato sull'importo preventivato dei lavori.

## ART. 3.

È in facoltà del Ministero dei lavori pubblici e dei dipendenti Provveditorati generali alle opere pubbliche, nei rispettivi limiti di competenza, consentire che le opere previste dall'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, di competenza del Ministero stesso, siano eseguite, in base ad apposite convenzioni, a cura delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, che ne facciano richiesta e che possiedano un'adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa.

Le amministrazioni provinciali possono assumere, colle modalità di cui al comma precedente, l'esecuzione di lavori di interesse di più comuni della provincia, o anche di singoli comuni, purché, in questo caso, ne vengano richieste dall'amministrazione comunale interessata.

## ART. 4.

Nei casi previsti dall'articolo precedente il pagamento da parte dello Stato delle somme dovute viene effettuato gradualmente

in base a stati d'avanzamento vistati dal Genio civile.

In caso di assunzione dell'opera a parziale carico dello Stato, nel disporre i pagamenti si segue il rapporto percentuale determinato nella deliberazione prevista dal capoverso dell'articolo 2.

A richiesta delle Amministrazioni comunali e provinciali può essere anticipata ai prefetti una parte della somma da corrispondersi dallo Stato per i lavori, in modo che essi possano provvedere, colle modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 8 del regio decreto 16 giugno 1904, n. 445, al pagamento di acconti in proporzione all'avanzamento dei lavori.

**ART. 5.**

In deroga ad ogni altra norma vigente, per le opere da eseguirsi a sensi dell'articolo 3 della presente legge ogni determinazione in merito alle convenzioni ivi previste spetta ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nei limiti di valore stabiliti per la loro competenza.